Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
5868A R2	27 giugno 2013	ISTITUZIONI

Concerne

della Commissione speciale Costituzione e diritti politici sul messaggio aggiuntivo 6 giugno 2012 concernente la revisione delle norme sull'ineleggibilità, sulla destituzione e sulla sospensione di persone condannate o perseguite per crimini o delitti contrari alla dignità della carica

Condividiamo le proposte contenute nel messaggio n. 5868 licenziato dal Consiglio di Stato il 19 dicembre 2006 come pure la modifica alle stesse voluta dalla risoluzione governativa n. 978 del 15 febbraio 2011, solo parzialmente invece quelle del messaggio n. 5868A del 6 giugno 2012. Con esso si chiede di rinunciare a introdurre una norma generale sulla sospensione dalla funzione di membri del Parlamento o del Governo perseguiti per crimini o delitti contrari alla dignità della carica. Se per quanto concerne i primi possiamo allinearci a quanto auspicato, diversamente vanno le cose per chi siede in Consiglio di Stato. Agli argomenti (certo non balzani) contenuti nel messaggio n. 5868A e nell'eccellente rapporto steso dal collega Andrea Giudici ci sentiamo infatti di contrapporre (e quindi di mettere sull'altro piatto della bilancia) motivazioni che scaturiscono dalle domande seguenti (ispirateci da tre esempi recenti concretizzatisi di qua e di là dal confine).

1. Pare logico che un membro del Governo, chiamato a gestire i beni pubblici, inquisito penalmente per abuso d'autorità, accettazione di vantaggi, estorsione, calunnia, infedeltà nella gestione della cosa pubblica resti in carica placidamente per mesi e mesi sino cioè a che una sentenza definitiva sia pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale federale, sentenza definitiva che permetterà l'applicazione di quanto prescritto all'art. 59 cpv. 1 lett. n) della nostra Costituzione[1] che attribuisce al Gran Consiglio la competenza per destituirlo perché si è venuto a trovare in condizioni di ineleggibilità? E se addirittura si trattasse di condanna in prima istanza a 4 anni di reclusione per frode fiscale alla quale se ne venisse ad aggiungere una di sette per concussione e prostituzione minorile, che dire?
2. Si è coscienti del fatto che se non attribuiamo al Gran Consiglio la facoltà di sospensione, anche un Consigliere di Stato in carcere resterebbe Consigliere di Stato in carica e probabilmente non dimissionerebbe perché questa sarebbe da parte sua una sorta di ammissione di colpa? E addirittura, condannato in prima istanza, potrebbe chiedere dei congedi per partecipare ai lavori di CdS e GC?

[1] **Art. 59 cpv. 1**

Il Gran Consiglio:

omissis

n) destituisce dalla carica il membro del Consiglio di Stato che venisse a trovarsi in condizioni di ineleggibilità;

1.0064

Siamo evidentemente consapevoli di alcuni dei problemi che la sospensione da noi auspicata comporta:

- da un lato si "viola" il principio della presunzione di innocenza ma questo "accusa" dovrebbe valere allora anche per il Governo che sospende il funzionario sospettato di appropriazione indebita, falsità in documenti, amministrazione infedele, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, frode fiscale e accettazione di vantaggi. A più forte ragione dovrebbe valere poi per la sospensione dei municipali che sono eletti dal popolo che sono sì sottoposti alla vigilanza dello Stato ma se "presunti innocenti" … presunti innocenti restano e ciò con buona pace dell'art. 198 della Legge organica comunale che consente invece appunto di sospenderli dalle loro funzioni se perseguiti per crimini o delitti[2]. Si ricordi peraltro (come giustamente fatto nel messaggio n. 5868A) che anche il Consiglio di Stato è sottoposto a vigilanza, anzi "all'alta vigilanza" del Gran Consiglio secondo l'art. 57 cpv. 2 della Costituzione cantonale[3] (interessante ricordarlo a chi magari fosse tentato di denunciare una inammissibile mescolanza tra i poteri dello Stato nel caso in cui il Parlamento dovesse essere chiamato a sospendere un membro dell'esecutivo). Sempre a livello di parallelismo non possiamo non rilevare come i timori espressi da chi teme che un'eventuale sospensione di un membro del Governo sarebbe *una misura cautelare che l'autorità competente non potrebbe decidere con cognizione di causa, posto che gli atti del procedimento penale sono segreti e in fase giudiziaria non sono comunque accessibili* valgano anche per la misura che il Governo potrebbe essere chiamato a prendere nei confronti di un membro di un esecutivo comunale: due pesi e due misure dunque? Noi vi bacchettiamo ma nessuno potrebbe fare la stessa cosa nei nostri confronti!
- d'altro lato ci si deve chiedere chi sostituirà il sospeso: ebbene la miglior formula ci pare quella di prevedere che lo sostituisca chi già opera in Consiglio di Stato e funge appunto da suo "sostituto" (in passato questo già è avvenuto a seguito della triste scomparsa di un membro del Governo con un periodo di "vacanza" di uno o due mesi). Giova forse ricordare che il Parlamento nel 1997 (nell'ambito della revisione totale della Costituzione) non accettò la proposta del Governo di attribuire al Gran Consiglio la possibilità di designare un supplente del Consiglio di Stato in caso di impedimento e ciò perché da un lato la formula sarebbe stata *inconciliabile con il principio dell'elezione popolare del Consiglio di Stato* e d'altro lato, sotto il profilo puramente concreto, la sostituzione temporanea di un Consigliere di Stato avrebbe comportato *grosse difficoltà pratiche, in termini di modalità di scelta, durata in carica e candidature.*

Concludendo ci pare che si debba in questo delicato campo privilegiare l'interesse pubblico a quello del Consigliere di Stato direttamente interessato e quindi prevedere la possibilità di sospendere quest'ultimo allorchè si dovesse ritrovare in condizioni che evidentemente nessuno auspica. Spetterà poi alla legge - qualora il Popolo dovesse

---

[2] **Art. 198 cpv. 1**

Se un membro del municipio è perseguito per crimini o delitti, il Consiglio di Stato può sospenderlo dalle sue funzioni. Esso è sostituito in tal caso da un supplente secondo le norme dell'art. 95 cpv. 4.

[3] **Art. 57 - Gran Consiglio**

[1]Il Gran Consiglio di novanta membri è l'autorità legislativa del Cantone.
[2]Esso esercita l'alta vigilanza sul Consiglio di Stato e sui tribunali ed esercita gli attributi della sovranità che la Costituzione non riserva esplicitamente ad altra autorità.

approvare le presenti disposizioni costituzionali - stabilire i requisiti di dettaglio prevedendo ad esempio (per evitare abusi e scaramucce infantili ad ogni piè sospinto) che a pronunciare la sospensione debba essere una maggioranza qualificata del Parlamento. Come giustamente rilevato dal Governo, a questo punto la misura della sospensione sarebbe limitata a situazioni estremamente gravi che pregiudicano l'esercizio corretto della funzione.
Sostenere il contrario - ossia che nemmeno situazioni estremamente gravi che pregiudicano l'esercizio corretto della funzione debbano permettere la sospensione - ci pare rasenti l'autolesionismo.

Proponiamo perciò la formulazione seguente delle modifiche ai due articoli costituzionali:

Art. 29bis cpv. 3:

[3]Se un membro del Consiglio di Stato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica **può essere sospeso dalla funzione.**

Art. 59 cpv. 1 lett. n)

n) destituisce dalla carica il membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato che si trova in condizioni di ineleggibilità; **può sospendere il membro del Consiglio di Stato** che è perseguito per un crimine o un delitto contrario alla dignità della carica.

Per la minoranza della Commissione speciale Costituzione e diritti politici:
Alex Pedrazzini, relatore
Agustoni - Bacchetta-Cattori -
Gysin - Mellini - Viscardi

Progetto di

Modifica parziale della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 19 dicembre 2006 n. 5868 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio aggiuntivo 6 giugno 2012 n. 5868A del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di minoranza 27 giugno 2013 n. 5868A R2 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997 è modificata come segue:

Art. 29a *(nuovo)*

4. ineleggibilità, sospensione e destituzione

[1]È ineleggibile alla carica di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e di membro e supplente del Municipio il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

[2]Chiunque si trovi in condizioni di ineleggibilità è destituito dalla carica.

[3]Se un membro del Consiglio di Stato è perseguito per crimini o delitti contrari alla dignità della carica può essere sospeso dalla funzione.

Art. 30 (nota marginale)

5. ticinesi all'estero

Art. 35 cpv. 2

[2]Il giudice di pace è eletto dal popolo nel circondario elettorale corrispondente alla giurisdizione; è ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

Art. 48 cpv. 2 (nuovo)

[2]È ineleggibile il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

Art. 59 cpv. 1 lett. n)

n) destituisce dalla carica il membro del Gran Consiglio o del Consiglio di Stato che si trova in condizioni di ineleggibilità; può sospendere il membro del Consiglio di Stato che è perseguito per un crimine o un delitto contrario alla dignità della carica;

Art. 67

Abrogato

II.

Ottenuta l'approvazione del popolo, la presente modifica costituzionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.